

# **REGOLAMENTO ISTITUTIVO** **DEL CONSIGLIO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI**

## **PREMESSA**

1. La Regione Lazio, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della “Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata dal consiglio d’Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e nell’ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.

2. A tal fine la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l’istituzione, lo sviluppo e l’interazione:

- a) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;
- b) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini e dei ragazzi.

## **ART. 1 – ISTITUZIONE**

Il consiglio comunale, municipale o sovracomunale dei bambini e dei ragazzi è un organo democratico di rappresentanza di tutti i bambini e i ragazzi da 8 a 14 anni, autonomamente istituito, rispettivamente, dal comune, dal municipio o dai comuni in forma associata, d’intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) promuove la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilita la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
- c) fornisce consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini e i ragazzi in ambito locale;
- d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;
- e) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini e ai ragazzi in ambito locale.

## **ART. 2 - COMPETENZE**

1. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi ha funzioni propositive e consultive da esplicitare tramite pareri non vincolanti nei confronti del consiglio e della Giunta comunale o richieste di informazione agli organi ed uffici comunali, su temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere.
2. In particolare, il consiglio dei bambini e dei ragazzi può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a :
  - pubblica istruzione e servizi scolastici;
  - tempo libero, sport e spettacolo;
  - sicurezza stradale e circolazione;

- politica ambientale e urbanistica;
  - iniziative culturali e sociali;
  - solidarietà ed assistenza;
  - rapporti con l'associazionismo.
3. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi può, comunque, esprimere pareri o formulare proposte in qualsiasi altro ambito di intervento di competenza comunale.

#### **ART. 3 - SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento.
2. L'ordine del giorno del consiglio dei bambini e dei ragazzi è predisposto dal Sindaco dei Ragazzi, sentita la Giunta.
3. Cinque consiglieri dei bambini e dei ragazzi possono chiedere che un argomento venga posto all'ordine del giorno del successivo consiglio, da tenersi entro sessanta giorni dalla richiesta.

#### **ART. 4 - DECISIONI**

1. Le decisioni prese dal consiglio dei bambini e dei ragazzi sotto forma di proposte e di pareri, sono verbalizzate da un dipendente del comune, individuato dal Segretario comunale, che assiste alla seduta, e sottoposte al Sindaco del comune il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà formulare risposta scritta circa il problema segnalato o l'istanza espressa ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.
2. Le decisioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco dei bambini e dei ragazzi.

#### **ART. 5 - RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi potrà richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del consiglio comunale un preciso argomento per la relativa discussione.
2. Il Sindaco provvede alla iscrizione di tale argomento all'ordine del giorno entro le due successive sedute, sotto forma di comunicazione al consiglio comunale, il quale può decidere di trasformare tale comunicazione in una proposta di deliberazione, da trattare nella seduta consiliare successiva.

#### **ART. 6 - CONVOCAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE**

1. Ai lavori del consiglio dei bambini e dei ragazzi sarà data la massima pubblicità, anche attraverso la pubblicazione della notizia della seduta sulla stampa locale.
2. Le sedute sono pubbliche e si tengono nella Sala consiliare del comune. Se, per cause di forza maggiore, tale aula non fosse disponibile, il Sindaco individua altro idoneo locale e ne dà comunicazione al Sindaco dei bambini e dei ragazzi almeno 48 ore prima della data fissata per la seduta.
3. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi dovrà riunirsi almeno 3 volte durante il suo mandato naturale, di cui la prima entro 30 giorni dalla proclamazione ufficiale dei risultati.
4. I consiglieri sono convocati per iscritto dal Sindaco dei bambini e dei ragazzi almeno cinque giorni prima della seduta.

#### **ART. 7 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

1. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti della Scuola Elementare e della Scuola Media, fermo restando il vincolo dell'età di cui all'articolo 1.

#### **ART. 8 - COMPOSIZIONE E DURATA**

1. Il consiglio dei bambini e dei ragazzi è composto da n. 1 membro per ogni classe della Scuola Elementare e della Scuola Media, fermo restando il vincolo dell'età di cui all'articolo 1. Esso dura in carica tre anni.
2. Se nel corso del mandato, per una qualsiasi ragione, un consigliere cessa dalla carica, si provvederà alla surroga con i primi candidati non eletti per ordine di scuola e classe.

#### **ART. 9 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI**

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:
  - a) entro il 30 ottobre di ogni anno, vengono presentate le candidature presso la Presidenza della Scuola; le candidature possono presentarsi in modo libero e devono essere sottoscritte da almeno 5 e da non più di 15 elettori di cui all'art. 7; ciascun elettore non può sottoscrivere più di n.1 candidatura; in ogni caso, il candidato deve dichiarare per iscritto di accettare la candidatura;
  - b) entro 30 giorni dalla presentazione delle candidature il Dirigente Scolastico forma la Lista Unica dei candidati, disposti per ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, del nome, della scuola e della classe di appartenenza; la Lista sarà affissa in ogni scuola in luogo visibile e accessibile a tutti;
  - c) il numero dei candidati non può essere inferiore a 8; ogni ordine di classe deve avere almeno numero 1 di candidati;
  - d) dal giorno successivo alla formazione della lista inizia la campagna elettorale che si svolgerà, da parte degli studenti, nelle forme che saranno ritenute più opportune, d'intesa con il corpo insegnante (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc...);
  - e) le elezioni si svolgeranno in orario scolastico in una data compresa tra il 7° e il 20° giorno dalla formazione della lista, fissata dal Dirigente Scolastico; in ogni scuola deve essere costituito almeno un seggio elettorale;
  - f) gli elettori riceveranno una scheda sulla quale è riportata la Lista Unica dei candidati; essi potranno esprimere sino a n.1 preferenza, apponendo una crocetta nella casella a fianco del nominativo prescelto; in caso di indicazione di più di 1 preferenza, la scheda sarà annullata.
  - g) deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto;
  - h) le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente, alla chiusura dei seggi. Sono eletti a consigliere Comunale il candidato più votato per ogni classe, risultanti dal computo delle preferenze riportate, rispettando la ripartizione di cui all'art. 8, comma 1; in caso di parità di voti, è eletto lo studente meno giovane di età;
  - i) entro cinque giorni, i risultati dello scrutinio, con l'intera lista e relative preferenze, sono consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, al Sindaco del comune;
  - j) il Sindaco proclama entro dieci giorni, salvo la presentazione di eventuali ricorsi, da presentarsi entro 24 ore dai risultati dello scrutinio al Dirigente Scolastico, i consiglieri dei bambini e dei ragazzi; l'elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio del comune e inviato alle scuole elementari e medie, per l'opportuna pubblicizzazione;
  - k) entro 30 giorni, su convocazione del Sindaco, si svolgerà la prima riunione del consiglio dei bambini e dei ragazzi.

#### **ART. 10 - ELEZIONE DEL SINDACO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI**

1. Nella prima riunione del consiglio dei bambini e dei ragazzi, convocata a cura del Sindaco di, si procede alla elezione del Sindaco dei bambini e dei ragazzi, tramite scrutinio segreto tra i primi 5 classificati alle elezioni; in caso di parità di voti, concorrerà lo studente meno giovane di età.
2. Risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati; dopo il terzo scrutinio, si procede al ballottaggio tra i due più votati dell'ultima votazione.
3. Successivamente alla elezione del Sindaco, il consiglio dei bambini e dei ragazzi provvede ad eleggere anche un Vice-Sindaco, con funzioni vicarie, da scegliersi al proprio interno con le modalità di cui al comma 2. Il Vice-Sindaco fa parte di diritto della Giunta comunale.

#### **ART. 11 - NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI**

1. Nella riunione successiva all'elezione, il Sindaco dei bambini e dei ragazzi dovrà comunicare la nomina dei 4 rappresentanti della Giunta così suddivisi: 2 di scuola elementare, 2 di scuola media, scelti anche tra i non appartenenti al consiglio.
2. Agli Assessori potranno essere assegnate delle deleghe per materia, individuandole tra quelle di cui all'art. 2, più altre eventuali a discrezione del Sindaco dei bambini e dei ragazzi.

#### **ART.12 - COMPETENZE DEL SINDACO DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI**

1. Il Sindaco dei bambini e dei ragazzi in carica avrà il compito di convocare il consiglio e la Giunta dei bambini e dei ragazzi, di presiedere e disciplinare le sedute del consiglio e della Giunta, di fissarne l'ordine del giorno.
2. La carica di Sindaco dei bambini e dei ragazzi cessa con l'elezione del nuovo consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi.

#### **ART. 13 - LA GIUNTA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI**

1. La Giunta dei bambini e dei ragazzi si riunisce presso una sala del Palazzo comunale, o presso l'istituto scolastico di riferimento, nei tempi da essa stabiliti; discute e propone gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del consiglio dei bambini e dei ragazzi. Essa opera attraverso decisioni collegiali, ferma restando la possibilità di assegnazione, da parte del Sindaco dei bambini e dei ragazzi, di specifiche deleghe per materia ai singoli Assessori.

#### **ART. 14 - CAMPAGNA ELETTORALE**

1. Le scuole disciplineranno al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra eletti e elettori nell'ambito del proprio "collegio", attraverso audizioni o dibattito, nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica.

#### **ART. 15 - COMMISSIONE DI VIGILANZA**

1. E' istituita una Commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali, che provvederà a nominare i componenti dei seggi elettorali, uno per ogni ordine di scuola, composti da

tre scrutatori e un segretario scelti tra gli alunni della rispettiva scuola, ed un Presidente, scelto tra gli insegnanti dell'istituto stesso.

2. Tale commissione è composta da un minimo di 2 ad un massimo di 4 membri e comprende, oltre al Dirigente Scolastico o suo delegato, insegnanti e personale tecnico della scuola e rappresentanti degli studenti non candidati.
3. La Commissione è nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
4. Essa avrà anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che dovranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 24 ore dalla conoscenza del fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro i due giorni lavorativi successivi.

#### **ART. 16 – RAPPORTI CON IL COMUNE**

L'Amministrazione comunale:

- a) promuove almeno con cadenza annuale una seduta congiunta del consiglio comunale con il consiglio dei Bambini e dei Ragazzi;
- b) richiede al consiglio dei bambini e dei ragazzi pareri non vincolanti su tematiche di loro pertinenza;
- c) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del consiglio dei Bambini e dei Ragazzi.

#### **ART. 17 – RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO**

1. La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20 e in qualità di organo terzo rispetto al consiglio dei bambini e dei ragazzi e all'Amministrazione comunale svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del consiglio e dell'applicazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.
2. In particolare la Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture "Politiche in favore dei giovani" e "Osservatori e servizi per la cittadinanza":
  - a) coordina e sovrintende alle attività inerenti l'eventuale svolgimento in una unica data delle consultazioni elettorali dei consigli;
  - b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
  - c) d'intesa con l'Assessorato alle Politiche Sociali e al fine di facilitare lo scambio di esperienze dei consigli dei bambini e dei ragazzi, promuove annualmente un forum dei consigli stessi, istituiti ed operanti nel territorio regionale e ne effettua il censimento e il relativo aggiornamento;
  - d) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del consiglio dei bambini e dei ragazzi;
  - e) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

#### **ART. 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica, per quanto possibile ed in via analogica, la normativa di cui alle Leggi n. 142/90, n. 241/90, n. 81/93, n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni statutarie e regolamentari del comune.